FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 112/CGF – RIUNIONE DELL'8 GENNAIO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANDRELLI CRISTIAN SEGUITO GARA PAVIA/PRO SESTO DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

L'A.C. Pavia, con fax del 16.12.2009, ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al calciatore Mandrelli Cristian la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara in riferimento alla gara del 13.12.2009 Pavia/Pro Sesto.

Il reclamo, diretto a ottenere un'equa diminuzione della sanzione inflitta al calciatore Mandrelli, risulta tempestivo e questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito appare parzialmente fondato. Infatti, la sanzione inflitta della squalifica di quattro giornate effettive di gara appare eccessiva se comparata con le sanzioni inflitte in circostanze analoghe. Per ragioni di giustizia distributiva, alla quale questa Corte di Giustizia Federale non può rimanere insensibile, appare equo, tenuto conto del comportamento del calciatore Mandrelli, ridurre la squalifica a 3 giornate effettive di gara.

L'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso comporta, altresì, la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi, la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pavia s.r.l. di Pavia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mandrelli Cristian a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARA TARANTO/COSENZA DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

Con ricorso in data 22.12.2009, la società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. impugnava la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data

15.12.2009, con la quale veniva comminata la squalifica per quattro giornate effettive di gara al proprio tesserato Biancolino Raffaele.

Lamentava la ricorrente la eccessiva severità della sanzione, a fronte di un comportamento del Biancolino, certo irrispettoso e riprovevole, ma caratterizzato da impulsività anche connessa all'andamento sfavorevole della gara durante la quale il comportamento stesso veniva osservato.

Osserva la Corte che in realtà, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il regime sanzionatorio adottato dal primo Giudice appare del tutto proporzionato alla gravità della condotta del calciatore.

Si legge, infatti, nel referto arbitrale di come il medesimo non si sia limitato ad ingiuriare l'arbitro, a gioco fermo, e a spingerlo facendolo indietreggiare, ma abbia altresì accompagnato tali gesti oltraggiosi con una bestemmia contro la Divinità.

Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cosenza Calcio 1914 s.r.l. di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/VARESE DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

Con ricorso in data 23.12.2009, la U.S. Cremonese S.p.A. impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.12.2009, con la quale veniva comminata nei confronti di essa società la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 a causa dei cori ingiuriosi intonati dai propri sostenitori durante la gara Cremonese/Varese, disputatasi il 13.12.2009.

Lamentava la ricorrente la sproporzionata entità della misura sanzionatoria, richiamando anche decisioni assunte dal Giudice Sportivo in casi analoghi, e ne chiedeva la riduzione.

Ritiene la Corte di Giustizia che effettivamente la misura della sanzione pecuniaria irrogata risulti eccessiva, anche considerata la brevità della durata della manifestazione verbale censurata, nonchè tenendo in considerazione il regime punitivo praticato in fattispecie similari dal Giudice Sportivo.

Sanzione adeguata va ritenuta quella di €5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona riduce a €5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 INFLITTA AL SIGNOR TROIA SEBASTIANO (AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'A.S. ANDRIA BAT) SEGUITO GARA TERNANA/ANDRIA BAT DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)
- L'A.S. Andria Bat, con fax del 28.12.2009, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto all'Amministratore Delegato della società stessa, signor Sebastiano Troia, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31.1.2010 in riferimento alla gara del 20.12.2009 Ternana/Andria Bat.

Il reclamo, diretto a ottenere l'annullamento della sanzione per il residuo e, in via subordinata, la riduzione del periodo di inibizione, risulta tempestivo e questa Corte di Giustizia

Federale osserva che nel merito appare parzialmente fondato. Infatti, l'Amministratore Delegato della società reclamante è stato sanzionato con l'inibizione fino al 31.1.2010 con la motivazione che "al termine della gara avvicinava l'arbitro con fare minaccioso rivolgendogli frasi offensive; tale comportamento veniva reiterato all'ingresso degli spogliatoi". Dal referto arbitrale risulta invece testualmente che "a fine partita il Sig. Troia Salvatore... mi raggiungeva in mezzo al campo e ponendosi di fronte mi urlava: <<ha rovinato la partita!... ha dato 2 rigori scandalosi!...>>. Mi allontanavo e davanti all'entrata dello spogliatoio venivo di nuovo raggiunto dal Sig. Troia che mi ripeteva urlando quanto già detto".

Ritiene questa Corte di Giustizia Federale che il comportamento dell'Amministratore Delegato della società reclamante per le modalità descritte nel referto arbitrale non giustifichi la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31.1.2010. E ciò sia per il fatto di essersi rivolto all'arbitro usando la terza persona (il c.d. "lei") sia perché costituiva una forma, sicuramente eccessiva, per manifestare il proprio dissenso su decisioni di carattere tecnico (i due rigori) adottate dal Direttore di gara. Ciò comporta che la durata della sanzione dell'inibizione debba essere congruamente ridotta, ancorchè non annullata per il residuo, considerato che trattasi di due episodi e che il dissenso sull'operato del Direttore di gara è stato manifestato urlando, ancorchè sia privo di qualsiasi espressione offensiva.

Tutto ciò premesso, appare equo, in accoglimento parziale del reclamo della A.S. Andria Bat, la riduzione della durata della sanzione dell'inibizione al 15.1.2010. L'accoglimento parziale del reclamo comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat s.r.l. di Andria (Bari) riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Troia Sebastiano alla data del 15.1.2010.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. NARDECCHIA MASSIMILIANO INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff.n.72/DIV del 22.12.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto all'allenatore Massimiliano Nardecchia, tesserato in favore della S.S. Cassino, la squalifica per tre giornate di gara effettive, per comportamento gravemente ingiurioso verso un assistente arbitrale al termine della gara Cassino/Manfredonia, disputata il 20.12.2009.

Contro tale decisione la società Cassino ha proposto reclamo assumendo che la condotta ascritta al tecnico cassinate doveva essere qualificata come meramente irriguardosa nei confronti dell'assistente arbitrale, siccome nella espressione - sia pur colorita e irriguardosa - adoperata dal Nardecchia, non era ravvisabile alcuna grave minaccia. Pertanto conclusivamente ha chiesto la riduzione della squalifica e in subordine la commutazione della sanzione residua in ammenda.

Il reclamo non merita accoglimento.

Osserva la Corte Federale che la tesi difensiva della società ricorrente, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell'accadimento da parte dell'assistente arbitrale, fonte di prova privilegiata e peraltro non contestata, che ha relazionato l'evento incriminato in termini inequivocabili, riferendo che al termine della gara l'allenatore in seconda

Massimiliano Nardecchia correva verso di lui profferendo una frase dal contenuto minaccioso e violento.

La condotta del Nardecchia, che configura pienamente sia la fattispecie della minaccia che quella della offesa, e non semplicemente irriguardosa, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell'ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione della squalifica di tre giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino S.r.l. di Cassino (Frosinone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PELLEGRINO MAURIZIO, INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/DIV del 22.12.2009, ha inflitto al signor Pellegrino Maurizio, allenatore presso la società S.S. Cassino S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché il signor Pellegrino aveva tenuto un comportamento gravemente minaccioso verso un assistente arbitrale al termine dell'incontro Cassino/Manfredonia del 20.12.2009.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Cassino S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.12.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 29.12.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino s.r.l. di Cassino (Frosinone), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. MEZGOUR ADIL, INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 72/DIV del 22.12.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Adil Mezgour, tesserato della società Cassino, la sanzione della squalifica per due giornate di gara effettive, per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo, a seguito della partita Cassino/Manfredonia, disputata il 20.12.2009.

Contro tale decisione la società Cassino ha proposto reclamo adducendo che quello che il primo giudice ha definito"atto di violenza"da parte dell'atleta cassinate è invece consistito, per

espressa dichiarazione arbitrale, in una semplice manata al volto dell'avversario, senza alcun intento lesivo e la benché minima conseguenza fisica.

La condotta del Mezgour deve quindi essere qualificata come meramente scorretta, con un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello adottato dal primo Giudice.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che sulla base del referto arbitrale, peraltro non contestato, che ha dato atto della espulsione del calciatore per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un avversario, il gesto compiuto dal Mezgour non può essere considerato come condotta meramente scorretta,ma deve al contrario,per la sua intrinseca potenzialità lesiva, essere valutato come un vero e proprio atto di violenza.

Ne consegue che sia pur considerando la condotta del calciatore gravemente antisportiva, la previsione solo al minimo dell'art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. di due giornate di squalifica, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino S.r.l. di Cassino (Frosinone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 26 marzo 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete